COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO

Provincia della Spezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 7 Del 11-04-2025

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno undici del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto si è riunito il Consiglio comunale
Alla Prima convocazione in seduta Pubblica sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, al momento dell'appello risultano presenti/assenti come da prospetto che segue, i Signori :

PECUNIA FEDERICA	**P**	**ZIZZARI EVANGELISTA**	**A**
PAVARELLI BARBARA	**P**	**MAURAMATI ILENIA**	**P**
POLETTI GIULIA	**P**	**VERELLI ROBERTO**	**P**
BAFFI GIUSEPPE	**P**	**DATTERI PAOLO**	**A**
ANGELETTI MARCO	**P**	**SENSONI ROBERTO**	**P**
CHEMI GIULIA MARIA	**A**		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Presiede l'adunanza la Signora PECUNIA FEDERICA in qualità di SINDACA

Partecipa la Dottoressa DEL RY MARINA - SEGRETARIO COMUNALE

Con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera a), D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

LA SINDACA

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato
Visti i pareri allegati con la proposta di deliberazione.

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri come da appello.
Sono assenti giustificati i Sigg.ri consiglieri Chemi Giulia, Zizzari Evangelista, Datteri Paolo

La Sindaca illustra le modalità di calcolo delle tariffe TARI, ricordando che si basano sul PEF 2022-2025 già approvato. Precisa che i criteri sono definiti da ARERA: alla base del calcolo ci sono i costi di gestione del servizio comprensivi della percentuale spettante all'ATO.
Le attuali modalità di gestione del servizio sono sostanzialmente non modificabili. Il PEF è validato dall'ATO ed il Consiglio comunale ne prende solamente atto.
Le tariffe devono coprire interamente i costi che nel 2025 sono aumentati, come delineato nel PEF, di circa il 10%. L'aumento per il Comune di Calice è incisivo, trattandosi di un numero esiguo di utenze, in particolar modo per le utenze non domestiche. Da qui la scelta del Comune di suddividere i maggiori costi sulle utenze domestiche e salvaguardare le attività già in sofferenza per vari motivi. Si è agito seguendo un principio di equità sociale, pur essendo obbligati ad applicare comunque il 10% di aumento generale del costo. La Sindaca richiama il lavoro molto ben svolto di Spezia Risorse che fino ad ora ha riguardato i mancati pagamenti e che da quest'anno riguarderà anche l'emersione delle utenze non dichiarate. La Sindaca ricorda anche il provvedimento del Governo sul bonus tariffe TARI che sarà applicato dall'INPS in base all'ISEE. Il provvedimento tuttavia non è ancora ben definito ed il Comune non è a conoscenza dei dati dei beneficiari del bonus per cui occorrerà attendere i dovuti chiarimenti. La Sindaca invita i cittadini a richiedere l'ISEE per verificare la possibilità di ottenere il bonus.
Interviene il Consigliere Roberto Sensoni dicendo che le argomentazioni tecniche ascoltate sono di per se valide e che non si può far altro che subire questa situazione.
Il Consigliere Roberto Verelli interviene sul fatto che ARERA incombe sui cittadini con le sue decisioni. Il Comune di Calice è particolare per quanto attiene alla viabilità che ha inciso molto sui costi. Avevamo in passato suggerito all'Amministrazione comunale precedente di intavolare un rapporto diretto con Maris, ora non più fattibile, ma resta il problema di modificare il sistema di raccolta. Alcuni Comuni in passato hanno modificato il sistema riducendo i tempi, le quantità e quindi i costi. Si potrebbe diminuire il numero dei giri di raccolta senza peggiorare il servizio.
La Sindaca interviene dicendo che non intende modificare il sistema di raccolta e ne spiega i motivi: ci sono molti abbandoni, bisogna essere rigorosi con chi non differenzia correttamente i rifiuti.
Sul nuovo PEF 2027 sarà necessario riunirsi e discuterne. Nel 2024 è stata smaltita una quantità molto elevata di plastica abbandonata. Togliere un giro di raccolta, non incide in modo determinante sui costi come invece la raccolta sui rifiuti abbandonati. Riducendo i passaggi non si elimina il problema ed il risparmio è esiguo.
Occorrerà passare alla raccolta puntuale ma al momento non è ancora possibile. Occorrerà altresì intensificare la sorveglianza su chi non differenzia correttamente e su chi abbandona.
E' intenzione dell'ente ragionare con IREN sulla modifica del servizio richiedendo dei prospetti di costo in sede di stesura del nuovo PEF. Sarà necessario insistere con i cittadini affinché attecchisca la cultura del rispetto della differenziazione dei rifiuti. Se riusciremo ad avere risorse economiche procederemo all'installazione di telecamere
Da ultimo un'osservazione politica: i costi degli abbandoni sulle nostre strade provinciali dovrebbe essere equamente ridistribuito su più Comuni, così come i costi di ripulitura delle spiagge.
Il Consigliere Roberto Verelli si rende disponibile a partecipare al tavolo di lavoro con IREN e con i cittadini.
Non essendoci ulteriori interventi La Sindaca pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con;

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30-12-2024 è stato approvato il bilancio di previsione triennio 2025-2027;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30-12-2024 è stato approvato D.U.P.S. 2025-2027;
- deliberazione della Giunta comunale 7 del 20-01-2025 è stato approvato il P.I.A.O. 2025-2027, modificato con deliberazione n. 20 del 13-03-2025;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

PRESO ATTO dei seguenti provvedimenti di ARERA con i quali è stato definito il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2):

- la deliberazione di ARERA del 30 marzo 2021, 138/2021/R/rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";
- la determina 31 marzo 2021, 01/DRIF/2021, recante "Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF";
- la deliberazione di ARERA del 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti per il medesimo arco temporale e, specialmente, il suo Allegato A (MTR-2) integrata e modificata dalla Deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/Rif recante "Aggiornamento biennale 2024-2025 del MTR-2";
- il comunicato di ARERA del 28 settembre 2021, recante "Pubblicazione versione preview file TOOLMTR-2".
- la deliberazione di ARERA del 26 ottobre 2021, 459/2021/R/rif, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)", con cui, in particolare, ARERA ha approvato il valore del tasso di inflazione programmata, funzionale alla verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (art. 4.2 MTR-2), ed il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi (articolo 13.9);
- la determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025". con cui l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha fornito

chiarimenti sui documenti utili alla compilazione e trasmissione dei dati da parte dei gestori;

RICHIAMATA inoltre la Delibera 15/2022/R/rif ARERA con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) a cui sono tenuti tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, che stabilisce gli obblighi di servizio e gli standard generali, attraverso la definizione di specifici indicatori di qualità contrattuale e qualità tecnica a cui gli operatori dovranno adeguarsi;

RILEVATO che la deliberazione 363/2021/R/Rif reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla stessa deliberazione (c.d. MTR-2);

VISTO in particolare della suddetta deliberazione:
- l'art. 7 «Procedura di approvazione» che così recita: «**7.1** Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.**7.2** Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi
indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato. **7.3** Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. **7.4** Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni
fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.**7.5** Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi". **7.**6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022. **7.7** L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In

caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. 7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

RILEVATO quindi che ai sensi di quanto disposto da ARERA:

- gli Enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni precedenti) e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte di ARERA, provvedono quindi alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui al citato comma 7.5 della deliberazione 363/2021/R/Rif;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

RICHAMATO l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF che individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»

DATO ATTO che il Comune di Calice al Cornoviglio è ricompreso nel territorio dove è presente l'Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti identificata, in base all'art.15 legge regionale n.1/2014 modificata da legge regionale n.12/2015, nella Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d'Ambito;

VISTA la Deliberazione n. 12 del 17/02/2020 del Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti e segnatamente:
- il punto 1) del dispositivo, in merito al ruolo delle Province nella procedura di validazione per l'anno 2020, che recita "Resta salva la facoltà per le Province e Città Metropolitana che abbiano svolto attività propedeutiche o dirette all'affidamento del servizio per le aree omogenee del proprio territorio, di garantire, in ragione delle rispettive capacità operative, una partecipazione diretta nella procedura di validazione delle informazioni economiche finanziarie connesse al servizio, già a partire dall'anno in corso", e per l'anno 2021 che recita "gli stessi Enti sono da individuarsi a regime, quindi a valere dal 01.01.21 come gli Enti di Governo d'Ambito e come tali soggetti legittimati alla validazione dei Piano economico finanziari delle gestioni relative al servizio rifiuti";

VISTA la Determina di validazione dell'Ato Rifiuti Provincia della Spezia n. 372 del 18-04-2024;

CONSIDERATO che il Piano economico finanziario copre il quadriennio 2022 – 2025 e costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe per ciascun anno di riferimento;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29-04-2024 con la quale tra l'altro si prendeva atto della revisione infraperiodale del PEF TARI 2022-2025 annualità 2024-2025;

RICHIAMATI:

- la deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif e in particolare l'art. 8 relativo all' aggiornamento biennale e revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria;
- il comma 4.6 della citata deliberazione 363/21/R/RIF, che ha chiarito che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95-, consentendo in caso di equilibrio economico finanziario della gestione di applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

VISTO l'art. 3, comma 5 quinques del D.L. 228/2021 che disciplina la scadenza dell'approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI fissandola al 30-04 di ciascun anno;

VISTO l'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24;

VISTA la deliberazione ARERA 133/2025/R/rif del 01 aprile 2025 ad oggetto "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24";

RITENUTO pertanto necessario ed urgente, sulla base dei dati del PEF validato, annualità 2024-2025, predisporre le tariffe per l'anno 2025 ai fini dell'approvazione;

RILEVATO:
- che per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell'onere del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti e – in prospettiva ed in connessione con l'evoluzione tecnologica dell'industria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti – di ciascun singolo utente;
- che tali accorgimenti sono necessari in considerazione dell'esigenza, avvertita da tutti i Comuni, di migliorare gli stessi criteri ed algoritmi di determinazione delle misure tariffarie attualmente previsti, al fine di meglio adattarli alle realtà locali;

RITENUTO di distribuire i costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente nella misura del 88,71% a carico delle utenze domestiche e € 11,29% a carico delle utenze non domestiche;

VISTI i prospetti elaborati relativi alle tariffe della tassa comunale sui rifiuti 2025, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano economico-finanziario 2024-2025, annualità 2025 che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, necessario stabilire, che in attuazione del citato articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e la conseguente deliberazione ARERA 133/2025/R/rif del 01 aprile 2025, l'Ente procederà all'emissione di due tranche delle bollette TARI così suddivise:

- Acconto del 60%, emissione entro Maggio 2025, con 3 scadenze 30 giugno, 31 luglio, 30 agosto e possibilità di pagamento in rata unica entro il 30 giugno;

- Saldo del 40% ed eventuale previsione di riduzione del 25% del saldo secondo le disposizioni Ministeriali e l'istruttoria eseguita da INPS con scadenza 30 novembre;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;*

RICHIAMATO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI);

ACQUISITI i pareri favorevoli inseriti nel presente atto ed espressi, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs.n.267/2000 – T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di provvedimento in oggetto, nonché in ordine alla regolarità contabile, dalla Dott.ssa Silvia Gennaro, Responsabile dell'Area Finanziaria;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

All'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di richiamare **il Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025**, validato in data 18 aprile 2024 dalla Provincia della Spezia, Ente territorialmente competente, con determina di validazione n. 372 e oggetto di presa d'atto da parte del Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 29-04-2024;
3) di precisare che il Piano Economico Finanziario TARI costituisce documento fondante le tariffe rifiuti per ciascun anno di riferimento;
4) di approvare le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025, distinte per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica allegato al presente deliberato per formare parte integrante e sostanziale;
5) di stabilire che, **per l'anno 2025**, in attuazione del citato articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e la conseguente deliberazione ARERA 133/2025/R/rif del 01 aprile 2025, l'Ente procederà all'emissione di due tranche delle bollette TARI così suddivise:
   - Acconto del 60%, emissione entro Maggio 2025, con 3 scadenze 30 giugno, 31 luglio, 30 agosto e possibilità di pagamento in rata unica entro il 30 giugno;

- Saldo del 40% ed eventuale previsione di riduzione del 25% del saldo secondo le disposizioni Ministeriali e l'istruttoria eseguita da INPS con scadenza 30 novembre;

6) di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
7) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la prescritta pubblicazione entro il termine di cui all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii.;
8) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;

Inoltre, stante l'urgenza, all'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n.° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

LA SINDACA	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PECUNIA FEDERICA	F.to DEL RY MARINA

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la **pubblicazione all'Albo Pretorio** per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00 .

Lì, 20-05-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL RY MARINA

La presente deliberazione, affissa all'albo pretorio dal 20-05-2025, è divenuta **esecutiva il 11-04-2025,** ai sensi dell'art.134, della legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL RY MARINA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE

UTENZE DOMESTICHE 2025

	Fissa	Variabile	Ka	Kb	N.utenze
1 componente	1,0683	93,1347	0,84	0,90	511
2 componenti	1,2463	181,0952	0,98	1,75	866
3 componenti	1,373S	227,6626	1,08	2,20	171
4 componenti	1,4752	289,7524	1,16	2,80	82
5 componenti	1,5770	351,8422	1,24	3,40	17
6 o più componenti	1,6533	403,5837	1,30	3,90	7

UTENZE NON DOMESTICHE 2025

Categoria		Fissa	Variabile	Totale tariffa	Kc	Kd	N.utenze
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto	0,6334	2,3425	2,9759	0,35	2,80	4
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,4478	5,4798	6,9276	0,80	6,55	0
3	Stabilimenti balneari	0,6877	2,8696	3,5573	0,38	3,43	2
4	Esposizioni, autosaloni	0,6515	2,5266	3,1781	0,36	3,02	3
5	Alberghi con ristorante	2,2622	7,8223	10,0845	1,25	9,35	10
6	Alberghi senza ristorazione	1,7193	5,8144	7,5337	0,95	6,95	17
7	Case di cura e di riposo	2,4251	7,0694	9,4944	1,34	8,45	3
8	Uffici, agenzie	1,9907	7,4040	9,3947	1,10	8,85	1
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,2668	4,0576	5,3244	0,70	4,85	1
10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta	1,5745	5,9483	7,5228	0,87	7,11	0
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza	2,3165	7,7805	10,0970	1,28	9,30	5
12	Attività artigianali tipo botteghe:Falegname, idraulico, fabbro etc etc	1,5926	5,1452	6,7377	0,88	6,15	5
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,8097	6,3582	8,1680	1,00	7,60	0
14	Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione	1,4116	6,4837	7,8953	0,78	7,75	0
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,4840	7,8223	9,3063	0,82	9,35	0
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,3527	7,8641	10,2168	1,30	9,40	0
17	Bar, caffè, pasticceria	2,2622	7,6968	9,9590	1,25	9,20	0
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, etc…	3,4385	10,2485	13,6870	1,90	12,25	0
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,7870	5,6890	8,4760	1,54	6,80	0
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,5244	5,438	9,9623	2,50	6,50	0
21	Discoteche, night club	2,1717	10,4576	12,6293	1,20	12,50	0

Dott. Lupi Cristian
Commercialista e Revisore Contabile
18018 Taggia (IM) – Via C. Colombo 52/3
TEL.0184/478121 - Email: lupicristian@gmail.com
C.F.: LPUCST73D14I138F - P.IVA: 01333000089

Spett.le
COMUNALE DI CALICE AL CORNOVIGLIO (SP)

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 05-04-2025 " APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025"

Il sottoscritto, nella sua qualità di Revisore unico del Comune di Calice al Cornoviglio,

PREMESSO che con;

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30-12-2024 è stato approvato il bilancio di previsione triennio 2025-2027;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30-12-2024 è stato approvato D.U.P.S. 2025-2027;
- deliberazione della Giunta comunale 7 del 20-01-2025 è stato approvato il P.I.A.O. 2025-2027, modificato con deliberazione n. 20 del 13-03-2025;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

PRESO ATTO dei seguenti provvedimenti di ARERA con i quali è stato definito il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).

RICHIAMATA inoltre la Delibera 15/2022/R/rif ARERA con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) a cui sono tenuti tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, che stabilisce gli obblighi di servizio e gli standard generali, attraverso la definizione di specifici indicatori di qualità contrattuale e qualità tecnica a cui gli operatori dovranno adeguarsi;

RILEVATO che la deliberazione 363/2021/R/Rif reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le

annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla stessa deliberazione (c.d. MTR-2);
DATO ATTO che il Comune di Calice al Cornoviglio è ricompreso nel territorio dove è presente l'Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti identificata, in base all'art.15 legge regionale n.1/2014 modificata da legge regionale n.12/2015, nella Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d'Ambito;

PRESO ATTO:

- della deliberazione n. 12 del 17/02/2020 del Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti;
- della determina di validazione dell'Ato Rifiuti Provincia della Spezia n. 372 del 18-04-2024;
- della deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29-04-2024 con la quale tra l'altro si prendeva atto della revisione infraperiodale del PEF TARI 2022-2025 annualità 2024-2025;

CONSIDERATO che il Piano economico finanziario copre il quadriennio 2022 – 2025 e costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe per ciascun anno di riferimento;

VISTO l'art. 3, comma 5 quinques del D.L. 228/2021 che disciplina la scadenza dell'approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI fissandola al 30-04 di ciascun anno;

VISTO l'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24;

VISTA la deliberazione ARERA 133/2025/R/rif del 01 aprile 2025 ad oggetto "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24";

Per tutto quanto sopra rilevato l'Ente ha ritenuto necessario ed urgente, sulla base dei dati del PEF validato, annualità 2024-2025, predisporre le tariffe per l'anno 2025 ai fini dell'approvazione. Ai fini della determinazione delle tariffe il Comune ha ritenuto di distribuire i costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente nella misura del 88,71% a carico delle utenze domestiche e € 11,29% a carico delle utenze non domestiche;

VISTI i prospetti elaborati relativi alle tariffe della tassa comunale sui rifiuti 2025, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano economico-finanziario 2024-2025, annualità 2025 che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che l'Ente procederà all'emissione di due tranche delle bollette TARI così suddivise:

- Acconto del 60%, emissione entro Maggio 2025, con 3 scadenze 30 giugno, 31 luglio, 30 agosto e possibilità di pagamento in rata unica entro il 30 giugno;
- Saldo del 40% ed eventuale previsione di riduzione del 25% del saldo secondo le disposizioni Ministeriali e l'istruttoria eseguita da INPS con scadenza 30 novembre;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.

34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, così dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;*

PRESO atto del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI);

VISTI i pareri favorevoli inseriti nel presente atto ed espressi, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs.n.267/2000 – T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di provvedimento in oggetto, nonché in ordine alla regolarità contabile, dalla Dott.ssa Silvia Gennaro, Responsabile dell'Area Finanziaria;

ESPRIME

per quanto di sua competenza parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio nr. 5 del 05/04/2025 nella formulazione presentata.

Il Revisore

Firmato digitalmente da:

CRISTIAN LUPI